



SCHEDA LEGISLATIVA

A cura di Telefono D

La scheda legislativa è una raccolta della normativa italiana relativa al tema dell'handicap psichico. Troverete gli estremi delle leggi, decreti e circolari con una breve sintesi del contenuto.

aggiornata al mese di maggio 2002

*(le norme contrassegnate con l'asterisco *; riguardano l'inserimento lavorativo o la formazione professionale)*

*** Legge 2 aprile 1968 n. 482**

"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 30/4/68, n. 109)

Riguarda le assunzioni obbligatorie presso aziende private e le pubbliche amministrazioni.

I soggetti aventi diritto sono gli invalidi di guerra, militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili (solo fisici) i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, in servizio o sul lavoro, degli extubercolotici.

Sono obbligati ad assumere una quota pari al 15% dei propri dipendenti i datori di lavoro privati (e le pubbliche amministrazioni) che ne abbiano più di 35.

La legge prevede per alcune aziende di essere esonerate dall'obbligo di assunzione. Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l'obbligo delle assunzioni.

(La presente legge verrà abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge sul collocamento, la n. 68/99)

Legge 30 marzo 1971 n. 118

"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/4/71, n. 82)

Affronta per tutti i mutilati e gli invalidi civili i problemi dell'assistenza economica, della scuola, del lavoro, delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la parte economica prevede una serie di sussidi in relazione all'età, al reddito, e alla percentuale di invalidità

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204

"Tutela delle lavoratrici madri"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18/1/72, n. 14)

Definisce i diritti delle lavoratrici madri dal momento dell'inizio della gestazione al compimento dei tre anni di età del figlio. Astensione obbligatoria, facoltativa, permessi, trattamento economico e contributivo.

(parte delle disposizioni in essa contenute sono state modificate o sostituite con la legge n. 53, 8/3/2000)

Circolare Ministero della Sanità 17 gennaio 1972 n. 7

"Nuove norme e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (Legge 30/3/71 n.118)"

Chiarisce la nozione di invalido civile. Riguardo l'erogazione dell'assegno di accompagnamento, precisa che la funzione della deambulazione deve essere intesa in senso estensivo, come mancanza di autosufficienza.

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601

"Disciplina delle agevolazioni tributarie"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 16/10/73, n. 268, suppl. Ordinario n. 2)

art.34: I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Questo significa che tutti i benefici economici di cui dispongono gli invalidi civili relativamente al riconoscimento della loro invalidità non costituiscono reddito e pertanto non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30/3/71 n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 22/7/78, n. 204)

art.6 Contrassegno speciale: indica la possibilità del rilascio di un contrassegno speciale da apporre nella automobile che consente ai **minorati fisici** con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte la sosta e la circolazione in aree altrimenti vietate o limitate.

*** Legge 21 dicembre 1978 n. 845**

"Legge quadro in materia di formazione professionale"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 30/12/78, n. 362)

E' la legge nazionale che definisce le finalità, l'oggetto, e le attività della formazione professionale, della cui organizzazione vengono chiamate ad agire le Regioni.

Le Regioni hanno, tra gli altri poteri, quello di promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale.

Inoltre, provvedono a disciplinare con proprie leggi la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale.

Le attività di f.p. sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Al termine dei corsi di f.p. gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle Regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Legge 23 dicembre 1978 n. 833

"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 28/12/78, n. 360, suppl. ordinario)

Legge 11 febbraio 1980 n. 18

"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 14/2/80, n. 44)

L'indennità di accompagnamento viene concessa agli invalidi civili totalmente inabili con accertata impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, al solo titolo della minorazione.

Legge 29 febbraio 1980 n. 33

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30/12/79 n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1/6/77 n. 285, sull'occupazione giovanile". Art.14 septies.

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 29/2/80, n. 59)

Dà chiarimenti in merito agli aumenti e alle modalità di erogazione delle provvidenze previste dalla L.118/71.

Lega i limiti di reddito al beneficiario.

Legge 26 luglio 1984 n. 392

"Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11/2/80 n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 31/7/84, n. 209)

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/80 circa l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a quella goduta dai grandi invalidi di guerra *(successivamente modificata con l'indicazione di un importo definito per l'indennità di accompagnamento a partire dal 1/1/88 dall'art. 2 della Legge n. 508/88)*.

*** Legge 18 dicembre 1984 n. 863**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 22/12/84, n. 351)

Istituisce il contratto di formazione lavoro, introdotto per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e della formazione professionale giovanile. Riguarda giovani tra i 15 e i 29 anni.

Legge 28 febbraio 1986 n. 41

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 28/2/86, n. 49, suppl. ordinario n. 1)

Assegni familiari per nuclei con figli a carico. Limiti di reddito (rivalutati annualmente dalla legge finanziaria).

I limiti di reddito sono aumentati del 10% nel caso di genitore vedovo, divorziato, separato legalmente, celibe o nubile.

Per i nuclei che comprendono soggetti dichiarati totalmente inabili i limiti di reddito sono aumentati del 50% (art. 23, comma 3).

Legge 24/12/86, n. 958

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"

Art. 7: dispense: fatte salve le esigenze delle forze Armate, possono essere dispensati dal servizio militare i figli unici conviventi di genitori, uno dei quali portatore di handicap non autosufficiente e i fratelli unici conviventi di persone handicappate non autosufficienti in mancanza di genitori che possano assisterlo, le persone con minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale.

(la legge n. 331/2000 ha abolito il servizio di leva obbligatorio per i giovani nati a partire dall'anno 1985).

Circolare Ministero Sanità 11 febbraio 1987, n. 3

"Oggetto: Legge 11/2/80 n. 18, art. 1, compatibilità tra indennità di accompagnamento e svolgimento di attività lavorativa"

I totalmente inabili non sono necessariamente tra coloro a cui è precluso lo svolgimento di una attività lavorativa.

La concessione dell'indennità di accompagnamento è compatibile con la prestazione lavorativa (questo concetto sarà poi ripreso e definitivamente accettato con la Legge n. 508/88).

*** Legge 28 febbraio 1987 n. 56**

"Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 3/3/87, n. 51)

Prevede l'avviamento al lavoro di soggetti handicappati, il collocamento mirato e l'integrazione delle attività di formazione previste dalla regione con le richieste del mercato.

Prevede la deroga alla chiamata numerica purché ci si avvalga di progetti concordati.

Tra le attività delle commissioni regionali per l'impiego (CRI) c'è quello di predisporre programmi di inserimento al lavoro di lavoratori con minorazioni fisiche e mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le attività di orientamento, formazione, riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione. L'impresa o il gruppo di imprese possono predisporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori ivi compresi quelli di cui alla legge n. 482/68.

*** Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 15 gennaio 1988 n. 5**

"Oggetto: iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio dei minorati con un grado di invalidità del 100%"

Non si può in via assoluta escludere che anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono una invalidità del 100% non possano permanere in capo all'invalido effettive residue capacità lavorative che possono anche essere consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta.

Qualora gli invalidi in questione richiedano l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, gli Uffici provinciali li inviteranno a rivolgersi all'organo sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità lavorative. Solo in presenza di tale dichiarazione gli Uffici Provinciali del Lavoro potranno procedere all'iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra. *(tale necessità è stata eliminata con la nuova legge sul collocamento obbligatorio, la n. 68/99)*

Legge 13 maggio 1988, n. 153

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14/5/88, n. 112)

Assegni per il nucleo familiari: per quanto riguarda i livelli di reddito, questi sono aumentati di 10 milioni per quei nuclei che comprendono soggetti che si trovino nell'assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

Circolare INPS 6 luglio 1988 n. 150:

"Limiti di reddito familiare ai fini della corresponsione degli assegni familiari, di trattamenti di famiglia e della maggiorazione degli assegni familiari. Non computabilità dell'indennità di accompagnamento"

Indica che gli importi percepiti per l'indennità di accompagnamento devono essere esclusi dal reddito familiare.

Legge 26 luglio 1988, n. 291

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30/5/88, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/7/88, n. 175)

art. 3: la certificazione medica da allegare alla domanda deve contenere la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Composizione della commissione medica.

Legge 21 novembre 1988, n. 508

"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 25/11/88, n. 277)

L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini dichiarati inabili totali, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita che abbisognano di assistenza continua.

E' compatibile con lo svolgimento lavorativa ed è concessa anche se l'istanza è stata presentata dopo il compimento dei 65 anni.

E' corrisposta in 12 mensilità

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

"Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 26/11/88, n. 278)

Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa le infermità devono essere

accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio presso strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanità militare.

La pensione di inabilità è concessa agli invalidi civili in età compresa tra il 18mo e il 65mo anno di età

Al compimento del 65mo anno, la pensione di inabilità e l'assegno mensile vengono sostituiti dalla pensione sociale.

Le commissioni competenti determinano le potenzialità lavorative del soggetto.

Per l'iscrizione negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La riduzione della capacità lavorativa indicata nella Legge 118/71 nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74%.

Il congedo per cure previsto dall'art.26 della Legge 118/71 è riconosciuto a quei lavoratori che hanno una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità sono prese in esame a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente.

Se è stato nel frattempo prodotto ricorso le domande per l'aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.

*** Sentenza Corte Costituzionale n. 50, 1990**

Dichiara l'illegittimità dell'art. 5 della Legge 482/68 nella parte in cui non considera invalidi civili ai fini del collocamento al lavoro anche gli affetti da minorazioni psichiche.

Legge 11 ottobre 1990 n. 289

"Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla Legge 21/11/88 n. 508 recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 17/10/90, n. 243)

Concessione dell'indennità di frequenza per quei minori cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età(...)".

La concessione dell'indennità di frequenza è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o della riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

E' altresì concessa ai mutilati e invalidi che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado a partire dalla materna, nonché centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale.

L'indennità di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

E' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed è soggetta ad un limite di reddito

personale.

Legge 15 ottobre 1990 n. 295

"Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30/5/88 n. 173 convertito con modificazioni, dalla Legge 26/7/88 n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle malattie invalidanti"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale ..10/90, n. 246)

Gli accertamenti sanitari sono effettuati nelle Unità Sanitarie locali nel cui ambito operano una o più commissioni mediche.

Composizione delle commissioni.

Contro gli accertamenti sanitari effettuati gli interessati possono presentare entro 60 giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro che decide entro 180 giorni.

Avverso la decisione del Ministero del Tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

Il Ministero del Tesoro può effettuare delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per la fruizione delle indennità

*** Legge 8 novembre 1991, n. 381**

"Disciplina delle cooperative sociali"

(Pubblicata su Gazzetta Ufficiale 3/12/91, n. 283)

Definisce le cooperative di tipo A (gestione di servizi) e di tipo B (finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), chi si intende per "persone svantaggiate", gli obblighi, le convenzioni.

Circolare Ministero dell'Interno 22 gennaio 1992, n. 3

"Oggetto: Contenzioso giurisdizionale in materia di provvidenze economiche ai minorati civili"

L'indennità di accompagnamento è concedibile anche ai minori di 15 mesi (Sentenza Corte di Cassazione 7/6/91 n.11329).

Questione interessi legali e rivalutazione monetaria.

Decreto Ministeriale (M. Sanità) 5 febbraio 1992

"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 26/2/92, n. 43)

Alla Trisomia 21 viene riconosciuto come minimo il 75%.

Se accompagnata da "ritardo mentale grave" il 100%.

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 17/2/92, n. 39, suppl. ordinario)

Definisce i requisiti in base ai quali una persona può essere riconosciuta handicappata.

Elenca i diritti propri delle persone handicappate relativamente a tutti gli aspetti della vita: inserimento sociale, prevenzione, cura e riabilitazione, educazione ed istruzione scolastica e professionale, barriere architettoniche, trasporti, agevolazioni.

Viene stabilito il diritto all'integrazione sociale attraverso misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati (art.8, comma 1, punto f).

All'art.19 si afferma che ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica.

Le persone disabili con invalidità superiore ai 2/3 assunte presso enti pubblici attraverso concorsi o altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (art.21).

Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22).

Vengono introdotti con l'art.33 agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori entrambi lavoratori di persone handicappate e per i lavoratori disabili.

Circolare Ministero dell'Interno 5 marzo 1992, n. 5

"Oggetto: Accertamenti sanitari non rispondenti ai benefici richiesti con la domanda amministrativa. Requisiti dell'incollocamento al lavoro, di cui all'art. 13 della Legge 30/3/71 n. 118. Decreto Ministero del Tesoro, 3/1/92 n. 148 concernente modificazioni al Decreto Ministeriale 20/7/89 n. 293"

Accertamenti sanitari non rispondenti ai benefici richiesti con la domanda amministrativa (*superato*).

Il requisito di "incollocamento al lavoro" non si identifica con il mero stato di disoccupazione, ma sussiste solo quando tale stato si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi (Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 1992 n. 203).

La mancata iscrizione o domanda di iscrizione in tali liste si traduce pertanto in un difetto del requisito, come tale rilevante ai fini della decisione sul diritto all'assegno mensile di invalidità essa non dà luogo alla mancanza di una prova qualificata dello stato di disoccupazione ma dà luogo alla mancanza di uno dei fatti costitutivi del diritto.

Circolare Ministero del Tesoro 28 settembre 1992 n. 14

"Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15/10/90 n. 295"

Sono citati chiarimenti relativi ad alcune situazioni che possano verificarsi riguardo l'accertamento dell'invalidità civile: mancata presentazione dell'interessato a visita medica; mancata effettuazione da parte dell'interessato degli accertamenti richiesti dalla Commissione; mancata esibizione degli accertamenti effettuati; visite di revisione per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi a tempo determinato.

Sono poi date indicazioni a carattere prevalentemente sanitario: capacità/potenzialità lavorativa; **atti quotidiani della vita; assistenza continua**; motricità nucleo familiare, danno futuro; indennità di accompagnamento e attività lavorativa; ultrasessantacinquenni; ricoveri in istituto a titolo gratuito; (..) applicazione della nuova tabella indicativa delle % di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti;

Decreto Ministero dell'Interno 31 ottobre 1992, n. 553

"Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione in attuazione dell'art. 3, comma 2 della Legge 29/12/90, n. 407"

Obbligo di presentazione entro il 30 giugno alla Prefettura di una dichiarazione reddituale riferita all'anno precedente per i titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero (la cui concessione sia legata ad un limite di reddito).

I redditi da considerare sono quelli di qualsiasi natura, calcolati agli effetti dell'IRPEF, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti che il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, si procederà alla revoca della provvidenza.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica. (*!!! QUEST'OBBLIGO E' STATO ABROGATO DALLA LEGGE 449/97*)

I titolari di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile debbono esercitare la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1992

"Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5/2/92 n. 104"

Ministero dell'Interno: descrizione codici categorie, 1993

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 14/1/93, n. 10)

Circolare Ministero dell'Interno 9 febbraio 1993, n. 3

"Decreto 31/10/92 n. 553. Modalità di accertamento delle condizioni reddituali dei minorati civili. Invalidi civili parziali. Incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità. Disciplina esercizio del diritto di opzione"

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale introdotta dal Decreto del Ministero dell'Interno n.553/92 entro i termini stabiliti può attivarsi, nella prima applicazione del regolamento, un procedimento di diffida nei confronti dell'assistito a provvedere all'invio della stessa entro un termine perentorio non inferiore a 20 giorni pena l'immediata revoca del beneficio.

*** Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29**

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2 della legge 23/10/92 n. 421"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 6/2/93, n. 30)

Riguarda il pubblico impiego.

Art. 36 e art. 42: le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.

Le amministrazioni pubbliche promuovono e propongono alle commissioni regionali per l'impiego dei programmi di assunzioni per portatori di handicap che comprendono periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso le strutture delle stesse amministrazioni

SOSPESO dalla **Circolare del Ministero del Lavoro 23 aprile 1993 n. 2377**: Si rinvia l'applicazione dell'art. 42 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in seguito alla predisposizione dei necessari strumenti applicativi e all'emanazione del DPR previsto dall'art. 41 del decreto.

Circolare Ministero dell'Interno 7 giugno 1993, n. 10

"Oggetto: Decorrenza e prescrizione dei ratei delle provvidenze economiche; esecutività sentenze; adempimenti al compimento della maggiore età di minori invalidi civili, ciechi civili e sordomuti già titolari di provvidenze; nomina dei consulenti tecnici di parte nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile"

Le provvidenze decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a meno che non sia decorso da tale data il termine della prescrizione quinquennale dei ratei.

Al compimento della maggiore età l'interessato deve richiedere, attraverso una nuova istanza alla USL, le ulteriori provvidenze economiche.

Viene rilevata l'opportunità da parte delle Prefetture di predisporre visite d'ufficio per i titolari di indennità di accompagnamento.

Legge 27 ottobre 1993 n. 423

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione Italiana Ciechi.

((pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/10/93, n. 253)

Art. 2, comma 3-ter: i giorni di permesso mensili, di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104792, devono "essere comunque retribuiti"

*** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 1993**

"Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 20/12/93, n. 297)

Si applica presso le pubbliche amministrazioni a favore delle persone con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%.

Le amministrazioni pubbliche individuano periodicamente all'interno delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette, una percentuale di posti non inferiore al 10% e non superiore al 30%, da coprire con portatori di handicap previo tirocinio.

L'amministrazione predispone delle graduatorie sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio una volta verificata da parte della USL di residenza del lavoratore, l'idoneità delle mansioni da svolgere.

Al termine del tirocinio i soggetti dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative sono nominati in ruolo.

Circolare Ministero dell'Interno 22 dicembre 1993 n. 21:

"Accertamento della capacità di intendere e di volere da parte delle Commissioni UU.SS.LL."

Si chiarisce che tra le competenze delle Commissioni Mediche non è prevista quella della valutazione della capacità di intendere e di volere.

Legge 23 dicembre 1993 n. 537

"Interventi correttivi di finanza pubblica"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 28/12/93, n. 303 – Suppl. ordinario n. 121)

art. 11, comma 4 (abrogato dalla Legge 8/8/96 n. 425) La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro, procede a verifiche programmate da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Se viene accertata l'insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'anno precedente la data stessa.

Tale disposizione è valida per tutti i casi di accertamento sanitario effettuati prima del 17 agosto 1996.

*** Legge 11 febbraio 1994 n. 109**

"Legge quadro in materia di lavori pubblici"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 19/2/94, n. 41, suppl. ordinario n. 29)

Art. 8, comma 7, punto e: sono esclusi dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici i soggetti che abbiano mancato il rispetto delle norme di cui alla legge 482/68 e successive modificazioni.

SOSPESA durante il governo Berlusconi.

Circolare Ministero dell'Interno 5 marzo 1994 n. 5

"Oggetto: Decreto 31/10/92 n. 553, pubblicato in G.U. n. 24 del 30/1/93. Dichiarazione reddituale annuale per i minorati civili titolari di pensioni ed assegni"

Rielaborazione e semplificazione del modello della dichiarazione reddituale, consegnato agli interessati dall'Ufficio Postale pagatore delle provvidenze.

*** Decreto Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994 n. 487**

"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi."

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 9/8/94, n. 185, suppl. ordinario n. 113)

L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche per gli iscritti nelle liste degli appartenenti alle categorie protette avviene mediante chiamata numerica. Il limite di età è di 45 anni per le categorie protette, per le assunzioni obbligatorie il limite non può comunque superare i 55 anni. Gli invalidi civili, così come altre categorie di persone (invalidi guerra e loro figli, i coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico...) hanno preferenza nei pubblici concorsi a parità di merito e di titoli.

I candidati appartenenti alle categorie protette che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori purché risultino iscritti negli appositi elenchi e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Il Capo IV "Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette....." è stato modificato dal successivo DPR 18/6/97 n. 246 (vedi oltre).

Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698

"Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 22/12/94, n. 298)

Il procedimento relativo all'accertamento sanitario deve concludersi entro 9 mesi dalla domanda: Visita medica fissata entro 3 mesi dalla domanda e possibilità di diffida all'Assessorato alla sanità della Regione se tale termine non viene rispettato.

Le provvidenze economiche devono essere pagate entro 180 giorni dal ricevimento del verbale, a meno che l'interessato non sia chiamato a produrre ulteriore documentazione (altri 60 giorni).

Le provvidenze sono erogate a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda o da quella indicata sul verbale dalle commissioni sanitarie.

Con le provvidenze sono corrisposti anche gli interessi legali.

Possibilità di visita domiciliare.

Accertamento in caso di decesso del richiedente.

Ricorso definito entro 180 giorni, altrimenti è da intendersi respinto.

Gli organi preposti hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici e nel caso di accertata insussistenza di requisiti c'è l'immediata sospensione del pagamento, notificato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Decreto Ministero dell'Interno 10 gennaio 1996

"Determinazione per l'anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse"

Limiti di reddito	per la pensione spettante agli invalidi civili totali: £. 21.103.645 per l'assegno mensile e l'indennità di frequenza spettante agli invalidi civili parziali: £. 4.882.150
Importi mensili	indennità di accompagnamento: £. 752.370 pensione di inabilità assegno mensile, indennità di frequenza: £. 366.930

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 27/9/96, n. 227)

Art. 11: Circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili

Art. 12: "1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita e documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3- La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti."

Legge 8 agosto 1996 n. 425

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20/6/96 n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 16/8/96, n. 191)

art. 4: Verifica stato invalidità civile: obbligo da parte dei titolari di pensioni, assegni ed indennità di presentare al Ministero del Tesoro, una autocertificazione che ne attesti le condizioni di salute su modello determinato dallo stesso Ministero. La mancata presentazione entro il termine stabilito determina l'immediata sospensione della provvidenza che viene definitivamente revocata se entro 90 giorni l'interessato non fornisce una idonea giustificazione alla mancata presentazione. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari si provvede entro 90 giorni dalla visita o degli ulteriori accertamenti, alla revoca delle provvidenze a partire dalla data della visita di verifica. Contro la revoca è ammesso il ricorso al giudice ordinario. E' abrogato l'art. 4 della Legge 537, 24/12/93.

Decreto Ministero del Tesoro 7 settembre 1996

"Modalità di presentazione dell'autocertificazione da parte dei minorati civili titolari di pensioni, assegni ed indennità"

Contiene il modello dell'autocertificazione da presentare alle Direzioni Provinciali del Ministero del Tesoro entro il 30/11/96 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano. E' allegato l'elenco degli indirizzi delle Direzioni Provinciali. Per le Province di Aosta, Bolzano e Trento si applicano disposizioni particolari.

Decreto Ministero del Tesoro 28 novembre 1996

"Nuove disposizioni per il pagamento di pensioni, assegni, ed indennità spettanti ai mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti mediante accredito al conto corrente bancario."

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 24/1/97, n. 19)

I titolari di provvidenze economiche possono richiedere, tramite domanda in carta semplice redatta su modello indicato dallo stesso decreto da presentare alla prefettura competente per territorio, l'accredito bancario. Ogni anno, entro il 31 dicembre gli stessi titolari sono obbligati a inviare alla prefettura una dichiarazione o una certificazione di esistenza in vita .

Legge 23 dicembre 1996 (legge finanziaria per il 1997) n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 28/12/96, suppl. ord. n. 233 al n. 303)

Articolo 1:

comma 248: Entro il 31 marzo, i titolari di indennità di accompagnamento o i loro tutori devono presentare alla Prefettura, al Comune o alla Usi di residenza una dichiarazione di

responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito.

comma 249: Entro la stessa data i titolari di assegno mensile devono invece presentare analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

comma 250: Le suddette dichiarazioni sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'Interno con proprio decreto.

comma 251: la mancata presentazione delle dichiarazioni entro il termine indicato determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni.

comma 252: in caso di falsa dichiarazione o certificazione il titolare del beneficio è obbligato a restituire tutte le somme indebitamente percepite oltre agli interessi maturati sulle stesse.

comma 253: nel caso di accertata insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato è tenuto a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

comma 254: i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati entro il 31 marzo '97 a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

comma 255: per i nati affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine di adempiere all'obbligo di presentare il certificato di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

comma 257: gli invalidi civili assunti tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione devono presentare entro il 31 marzo alla Prefettura e al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

Decreto Ministero dell'Interno, 22 gennaio 1997 e Circolare Ministero dell'Interno 22 gennaio 1997, n. 4

"Importi delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, limiti di reddito e importi indennità per l'anno 1997".

Importi:

Indennità di accompagnamento: £. 767.980

Indennità di frequenza, pensione e assegno mensile: £. 381.600.

Limiti di reddito:

per la pensione, £. 22.310.775

per l'indennità di frequenza e l'assegno mensile: £. 5.077.800.

Decreto Ministero dell'Interno 22 gennaio 1997

"Determinazione dei modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e da invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 2771/97, n. 21)

Circolare Ministero dell'Interno 14 febbraio 1997 n. 9

“Oggetto: legge 662, 23/12/96 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Dichiarazioni di responsabilità da effettuarsi da parte di invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e di assegno mensile.”

I modelli di dichiarazione di responsabilità (rispettivamente della sussistenza o meno di uno stato di ricovero gratuito in istituto e alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio- quest'ultima non richiesta agli invalidi di età superiore ai 55 anni) saranno ricevuti al domicilio dagli interessati. La dichiarazione dovrà essere spedita direttamente alla Prefettura o per tramite del Comune o della USL competente per territorio.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito (31 marzo) determina l'immediata verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni su indicate.

Recupero ratei indebitamente percepiti in caso di accertata insussistenza dei requisiti o di falsa dichiarazione o certificazione.

I disabili intellettivi e i minorati psichici devono presentare, in sostituzione delle dichiarazioni di cui sopra, un certificato medico di durata illimitata che deve contenere l'indicazione diagnostica delle disabilità e/o minorazioni di carattere intellettivo o psichico.

I bambini con minorazione psichica o intellettiva che sotto l'anno di età hanno già avuto il riconoscimento dell'invalidità civile e il diritto all'indennità di accompagnamento, devono inviare il certificato medico entro il 12° mese dalla nascita.

Lavoratori disabili: tutti gli invalidi civili assunti tramite l'Ufficio di Collocamento devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La dichiarazione deve essere presentata al datore di lavoro e alla Prefettura. Le Pubbliche Amministrazioni raccoglieranno dai propri dipendenti disabili la dichiarazione e si occuperanno di inviarla esse stesse alla Prefettura competente. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni riguardo i datori di lavoro privati.

Legge 15 marzo 1997 n. 59

“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. n. 56/L, al n. 63 del 17/3/87)

Entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore il governo è tenuto ad emanare decreti legislativi volti a conferire (cioè a trasferire, delegare o attribuire) alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi. Per enti locali intende province, comuni, comunità montane e altri enti locali.

*** Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 15 marzo 1997, n. 4**

"Elementi per l'applicazione dell'art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

I lavoratori pubblici e privati portatori di handicap assunti tramite il collocamento obbligatorio 63 devono presentare la dichiarazione di responsabilità entro il 31 marzo ovvero, se il giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

I dipendenti privati devono presentare una dichiarazione al proprio datore di lavoro e una alla Prefettura e la firma dovrà essere autenticata.

I dipendenti pubblici devono presentare entrambe le copie al capo dell'ufficio dove prestano servizio che rilascerà ricevuta e provvederà a trasmetterle a chi di competenza. Per i

dipendenti pubblici non occorre l'autentica della firma.
E' definito un modulo standard, indicativo.

Circolare Ministeriale, Ministero del Tesoro-Direzione dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, 26 marzo 1997, n. 30

"Oggetto: valutazione medico-legale della sindrome di Down in invalidità civile e requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento"

Si ribadisce che per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari che un soggetto normale di corrispondente età è in grado di svolgere e che rendono il minorato non in grado di compiere le attività di assistenza continua. L'importante è riconoscere e valutare la diversa espressività morbosa e gravità della sindrome, che può essere anche molto diversa in soggetti diversi. La valutazione deve allora essere approfondita attraverso una indagine anamnestica e il supporto di una qualificata documentazione sanitaria. Si introduce anche la necessità di sottoporre il paziente a test psicometrici per la valutazione del Q.I. (test di Waits, testi di Wechsler-Bellevue, etc).

Decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997 n. 216

"Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 14/7/97, n. 162)

Le Prefetture rilasciano ai titolari di provvidenze economiche un libretto, che reca il numero di iscrizione, le generalità, il codice fiscale, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio, la fotografia e la firma del titolare o del tutore o rappresentante legale. Il libretto è documento valido per la riscossione dei benefici, senza limiti di importo.

La riscossione è consentita a persona munita di delega, dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un documento di identificazione personale.

Il pagamento della provvidenza viene effettuato alla scadenza del giorno 28 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre. Il primo pagamento può essere effettuato anche negli altri mesi, sempre il giorno 28.

All'atto della riscossione, i beneficiari rilasciano quietanze delle rispettive quote; i rappresentanti legali e i tutori, oltre alla quietanza sottoscrivono una dichiarazione di esistenza in vita del titolare del beneficio.

La riscossione avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza; i ratei non riscossi vengono rimessi in pagamento alla scadenza successiva. I ratei non riscossi entro due anni sono prescritti.

Circolare Ministero dell'interno 17 giugno 1997, n. 25

"Oggetto: Legge 15/5/97 n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

In particolare per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive e/o di responsabilità da rilasciarsi dai minorati civili per ottenere "prestazioni assistenziali obbligatorie" sono esonerate dall'autenticazione; La presentazione delle stesse è consentita in sostituzione di certificazione, sia in sede di concessione dei benefici economici che di verifica dei requisiti di assistibilità. La mancata accettazione delle stesse da parte delle Prefetture può determinare

violazione dei doveri d'ufficio.

*** Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1997 n. 246**

“Regolamento recante modificazioni al Capo IV del Decreto Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994 n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 30/7/97, n. 176)

Art. 3: (art. 31 del vecchio decreto): Le graduatorie, formate dalle direzioni provinciali del lavoro-servizio politiche del lavoro, hanno validità annuale, con riferimento alla data del 31 dicembre. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire entro il 31 marzo, e comunque fino alla nuova pubblicazione continuano ad applicarsi quelle dell'anno precedente.

Art. 4: (art. 32 del vecchio decreto): Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, fanno la richiesta di avviamento alla direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro, competente nella sede presso cui il lavoratore dovrà prestare servizio.

Le direzioni provinciali del lavoro inviano i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine della graduatoria e in numero uguale ai posti da ricoprire.

La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi.

Criteri per la formazione delle graduatorie: persone a carico; situazione economica e patrimoniale, anzianità di iscrizione; **grado di invalidità** (una maggiore % di invalidità dà diritto a dei punti in meno -il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore) A parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità in ordine decrescente di data di nascita.

*** Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu)**

“Norme in materia di promozione dell'occupazione.”

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 4/7/97 n. 154, suppl. ordinario n. 136/L)

Art.15 contratto di formazione e lavoro: la Commissione regionale per l'impiego può deliberare l'inserimento mirato con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

Art.16 apprendistato: previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni (i limiti di età sono elevati di due anni -fino quindi a 26/28 anni, e i soggetti in questione sono computati nelle quote della 482). La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. I benefici contributivi per le aziende trovano applicazione a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterne all'azienda previste dai contratti collettivi. Agevolazione possono essere concesse, sperimentalmente, a favore dei lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle suddette iniziative formative.

Art.17 riordino della formazione professionale: si definiscono i principi e i criteri in base ai quali definire un processo di riforma della materia. La formazione professionale quale strumento per elevare la competitività del sistema produttivo e per incrementare l'occupazione; ricorso a stages per realizzare il raccordo tra formazione e lavoro, attività di

formazione svolte dalla Regione e/o Provincia in convenzione con gli istituti di istruzione secondaria e enti privati con requisiti predeterminati. Entro i sei mesi successivi si attendono decreti da parte dei ministeri interessati per la definizione delle norme.

Art.18 tirocini: possono promuovere esperienze di tirocini agenzie per l'impiego e uffici periferici del ministero del lavoro, università provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche, centri pubblici di orientamento/formazione, comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali, SIL. I tirocini devono avvenire sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti e i datori di lavoro pubblici e privati; *i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e durano 12 mesi (24 se destinati a soggetti portatori di handicap, i quali possono essere computati nella quota prevista dalla legge 482 purché i tirocini siano oggetti di convenzione ai sensi dell'art. 15 e 17 della l.56/87 e siano finalizzati all'occupazione).* Entro 9 mesi vengono emanate disposizioni sulla materia con riferimento ai criteri suddetti.

Art. 26 interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno: riguarda giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni in cerca di prima occupazione e iscritti da più di 30 mesi nelle liste di collocamento. Le borse di lavoro non possono avere durata superiore a 12 mesi e i giovani coinvolti hanno diritto alla corresponsione di un sussidio da parte dell'INPS. Se al termine della borsa lavoro la persona viene assunta con contratto a tempo indeterminato si applica il riconoscimento degli incentivi previsti in caso di nuova occupazione.

Circolare Ministero dell'Interno 17 settembre 1997 n. 33

“Oggetto: sospensione erogazione benefici economici ex art. 4, comma 2, legge 8/8/96 n. 425”

A coloro che non abbiano presentato autocertificazione così come indicato nell'art.4 della legge 425/96, il Ministero del Tesoro ha chiesto di sospendere l'erogazione dei benefici economici a partire dal VI bimestre '97- Tale decisione viene comunicata agli interessata al momento del pagamento della rata precedente (V bimestre '97), con l'invito a presentare idonea giustificazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero del Tesoro, a verifiche avvenute, comunicherà alle Prefetture i nominativi di coloro per i quali sarà ripristinata l'erogazione del beneficio.

Circolare Ministero delle Finanze 7 novembre 1997, n. 135

Oggetto: legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (legge 5/2/92 n. 104, art. 33, terzo comma).

Si porta a conoscenza che il dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito (...) possono essere fruiti anche frazionatamente.

Relativamente a un ulteriore quesito (i tre giorni possono essere fruiti nei casi di convivenze temporanee), il parere è stato negativo: il destinatario dell'agevolazione è il lavoratore che assiste con continuità un familiare con lui convivente.

Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468

“Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 8/1/98, n. 5)

Art. 8, comma 17: l'assegno che viene percepito dai lavoratori socialmente utili (che è la bro

retribuzione) viene erogato anche per le assenze di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92. Significa che i lavoratori socialmente utili hanno diritto a fruire dei permessi mensili e alla loro retribuzione.

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 8/1/98, n. 5)

Art. 2: alle regioni sono conferiti funzioni e compiti relativi al collocamento, in particolare al collocamento ordinario (punto a) e al collocamento obbligatorio (punto d), e la programmazione e il coordinamento delle iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate (punto d), l'indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro (punto e).

Sono dettati i criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, da disciplinare attraverso leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette leggi regionali, la provincia istituisce una unica commissione per le politiche del lavoro. Disciplina le attività di mediazione (art. 10) e il sistema informativo lavoro (SIL) (art. 11).

Legge 27 dicembre 1997 (legge finanziaria per il 1998) n. 449

“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 30/12/97, n. 302, suppl. ordinario n. 255/L)

Riportiamo il testo degli articoli della legge finanziaria per il 1998 che riguardano le persone portatrici di handicap e le loro famiglie.

Detrazioni: Art. 8 *“Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap”*: le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone riconosciute in situazione di handicap sono detraibili integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione di persone con ridotte o impedito capacità motorie, sono considerati i mezzi adattati; se la persona handicappata risulta non possessore di reddito, la detrazione spetta alla persona della quale risultano a carico.

Il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto esclusivamente per i veicoli citati nell'articolo”.

Da una attenta lettura, per quanto riguarda i mezzi di locomozione, possiamo evincere che le persone con disabilità esclusivamente di tipo psichico non possano essere comprese tra i destinatari di queste agevolazioni (detrazioni e esonero dal pagamento del bollo auto) perché si parla esplicitamente di ridotte o impedito capacità motorie e si fa riferimento a veicoli adattati alla guida o al trasporto di disabili evidentemente motori e l'adattamento del mezzo deve essere indicato nella Carta di circolazione. Riguardo invece i sussidi tecnico e informatici, la situazione è quella già precedentemente esistente, ovvero occorre che siano mezzi che specialisti in carica presso la USL di zona della persona interessata dichiarino essere indispensabili a favorire l'integrazione e l'autosufficienza.

Integrazione scolastica: Art. 40 *“Personale della scuola”*:

(comma 1): (..)“In attuazione dei principi generali fissati dalla L. 104/92, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi

prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 59/97, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16/4/94, n. 297".

(comma 3) "La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti di organico e di fatto, esistenti nell'anno scolastico 1997/1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i criteri di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole".

Cambia il criterio per stabilire a livello provinciale il numero dei posti di sostegno che non è più 1 posto ogni 4 alunni certificati in situazione di handicap ma 1 posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della provincia. L'assegnazione alle singole scuole verrà fatta dai Provveditorati come avveniva in precedenza cioè in base alle richieste dei capi d'Istituto documentate dalla Diagnosi Funzionale e con il parere del gruppo di lavoro di istituto. In forza del comma 1 sopracitato, potranno ancora essere disposte deroghe ma certo in misura minore degli anni precedenti. In base al comma 3 è da tener presente che vi dovrebbe essere una maggiore stabilità degli insegnanti specializzati poiché è prevista la stabilizzazione in ruolo dell'80% dei posti di sostegno in organico di diritto e di fatto esistenti durante il presente anno scolastico. Dal momento che attualmente i posti di ruolo per attività di sostegno sono circa il 50% di quelli operanti, circa il 30% degli attuali insegnanti specializzati non di ruolo dovrebbero passare di ruolo. Ciò dovrebbe in parte compensare la perdita di alcune sicurezze precedentemente acquisite, quali il numero massimo di 20 alunni per classe (le abrogazioni previste dal comma 1 riguardano tra l'altro proprio queste norme). I genitori tramite i loro rappresentanti nel Consiglio d'Istituto dovranno rappresentare ai capi d'Istituto la necessità che le classi con alunni handicappati, pur non avendo più il limite di 20 alunni, dovranno comunque avere meno alunni delle altre classi, ad esempio possibilmente non più di 21 o 22 alunni.

Questa normativa evidenzia due orientamenti che sembrano ormai irreversibili: l'insegnante per attività di sostegno non è più una risorsa per il solo alunno in situazione di handicap ma diviene una risorsa per tutta la classe e conseguentemente gli insegnanti curricolari dovranno sempre più farsi carico dell'integrazione scolastica con la collaborazione degli insegnanti specializzati; sarà sempre meno il Ministero della Pubblica Istruzione a inviare circolari per il funzionamento delle scuole in quanto saranno queste a doversi organizzare in modo sempre più efficace ed efficiente in forza del principio dell'autonomia sancito dall'art. 22 della L. 59/97 (commento a cura del dott. Nocera, membro dell'Osservatorio Scolastico AIPD).

Art. 52 "Piano straordinario di verifica delle invalidità civili": nei confronti di coloro che non hanno presentato l'autocertificazione di cui alla L. 425/96, si attuerà un piano straordinario di verifiche a partire dal 1/6/98 al 31/3/99; in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti per il godimento delle provvidenze economiche, si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento delle stesse. Il successivo provvedimento di revoca produce effetti dalla data di accertata insussistenza dei requisiti prescritti. *I titolari pensione o assegno mensile non saranno più tenuti alla presentazione della dichiarazione reddituale (che il D. M. Tesoro n. 553/92 aveva stabilito).* I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione dei provvedimenti economici avviati dal Ministero del Tesoro prima del Decreto Legge 323, 20 giugno 1996 (convertito in Legge n. 425/96) devono concludersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/98); trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati. L'Amministrazione può richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite e i relativi interessi.

Decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504

Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23/12/96 n. 662.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2/2/98 n. 26)

Art. 7 (Dispensa): conseguono la dispensa i cittadini che sono, tra le altre cose, figlio unico convivente di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente, e unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente.

Decreto Ministero dell' Interno 5 febbraio 1998 e Circolare Ministero dell'Interno 6 febbraio 1998 n. 3

"Importi delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, limiti di reddito e importi indennità per l'anno 1998"

Indennità di frequenza: £. 381.970 (limite reddito: £. 5.169.450);

Indennità di accompagnamento: £. 783.190;

Assegno mensile: £: 381.970 (limite reddito £. 5.169.450);

Pensione di inabilità £. 381.970 (limite reddito: £. 22.846.235).

Legge 6 marzo 1998 n. 40

"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 12/3/98, n. 59)

art. 39: gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso* di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso* di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".

* *I titolari del permesso di soggiorno vengono esclusi dal diritto sopra descritto dal comma 19, art. 80 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).*

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59."

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 21/4/98, n. 92)

art.130: il pagamento delle provvidenze economiche riservate agli invalidi civili viene trasferito all'INPS; non mutano i criteri di accertamento sanitario dell'invalidità e neanche i requisiti reddituali e il sistema delle incompatibilità

Circolare INPS 6 maggio 1998 n. 97

Oggetto: indennità di frequenza a favore dei minori mutilati e invalidi civili. Non commutabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia

L'indennità di frequenza deve essere esclusa sia per l'individuazione della condizione di non autosufficienza economica, cioè della vivenza a carico sia dal reddito familiare annuo da considerare ai fini dell'applicazione delle normative che regolano la corresponsione degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare.

Legge 21 maggio 1998 n. 162

"Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 21/5/98, n. 123)

Prevede la possibilità che gli enti locali organizzino, nelle loro disponibilità di bilancio, servizi e interventi particolarmente riferiti a quelle persone in situazione di "particolare gravità".

Decreto legislativo, 18 giugno 1998 n. 237

"Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 20/7/98, n. 167)

Strumenti utilizzati per contrastare la povertà e l'esclusione sociale -obiettivi dell'istituto- saranno sia sostegni economici che servizi e programmi personalizzati. La sperimentazione terminerà il 31/12/2000.

Referente territoriale è il Comune, che definisce le modalità e i requisiti per l'accesso, le verifiche e i controlli, riferisce al Ministero della Solidarietà Sociale.

Comunque i soggetti destinatari non devono avere un reddito superiore alle £. 500.000 mensili se è una persona che vive sola; per i nuclei con due o più persone il calcolo del reddito minimo per accedere alla sperimentazione viene calcolato sulla base di scale di equivalenze; priorità è riconosciuta a persone con a carico figli minori o con handicap in situazione di gravità Il reddito minimo di inserimento viene erogato ad ogni destinatario per un anno, rinnovabile.

Decreto del Ministero della Solidarietà 5 agosto 1998

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 29/9/98 n. 227)

Sono stati individuati i comuni prescelti per la sperimentazione dell'istituto introdotto con Decreto Legislativo 18/6/98 n. 237.

I Comuni sono: Agira (En), Alatri (Fr), Andria (Ba, una circoscrizione o zona subcomunale), Barrafranca (En), Bernalda (Mt), Canepina (Vt), Caserta, Catania (Circoscrizioni Monte Po e Villaggio S.Giuseppe), Catenanuova (En), Centuripe (EN), Civitacastellana (Vt), Cologno Monzese (Mi), Corchiano (Vt), Cutro (Kr), Enna, Fabrica di Roma (Vt), Foggia (circoscrizione IV Puglia e Circoscrizione VIII Incoronata), Gallese (Vt), Genova (Circoscrizione Pra), Grassano (Mt), Isernia, Isola di Capo Rizzuto (Kr), l'Aquila, Leonforte (En), Limbiate (Mi), Massa, Monterosi (Vt), Napoli, Nardo di Pace (Vv), Nichelino (To), Onano (Vt), Oristano, Orta di Atella (Cesena), Pontecorvo (Fr), Reggio Calabria, Rovigo, Sassari (Circoscrizione "Centro Storico"), S.Giovanni in Fiore (Cs), S.Nicolò d'Arcidano (Or).

Circolare INPS, 20 agosto 1998 n. 192

"Oggetto: erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili. Art. 130 del Decreto legislativo 31/3/98 n. 112."

L'INPS erogherà tutte le prestazioni riguardanti gli invalidi civili, anche i vecchi trattamenti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 (3 settembre 1998).

La verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente effettuata dal Ministero del Tesoro, ma anche l'INPS avrà il potere di effettuare i necessari controlli in merito alla permanenza dei requisiti reddituali e eventualmente di sospendere il pagamento del beneficio economico, inviando alla competente prefettura le informazioni per l'adozione del provvedimento di revoca.

Il bimestre settembre-ottobre 98 verrà pagato secondo il vecchio sistema, a partire da novembre l'INPS subentrerà nel pagamento delle prestazioni in rate mensili. Per quanto riguarda le indennità di importo modesto si prevedono forme di pagamento semestrale o annuale.

Circolare Ministero dell'Interno, 9 settembre 1998 n. 18

"Oggetto: attuazione art. 130, D. L.vo 31/3/98, n. 112"

Reca le prime indicazioni di base per l'attuazione del nuovo assetto. E' simile alla sopra citata Circolare INPS n.192/98.

Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 348

"Regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della repubblica 8/7/86 n. 429, per quanto concerne le modalità di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro"

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 12/10/98 n. 238.)

Oltre che con l'accreditamento sul conto corrente bancario (Decreto Ministero del Tesoro 28/11/96), è possibile riscuotere le pensioni e gli assegni anche attraverso l'accreditamento su conto corrente postale, su libretto di risparmio postale o su postcard.

Legge 23 dicembre 1998 (legge finanziaria per il 1999) n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 29/12/98, n. 302, suppl. ordinario n. 210-L)

Per quanto riguarda gli invalidi civili:

art. 37 (Verifiche in materia di invalidità civile): nei procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari necessari per fruire delle provvidenze economiche, a coloro che non si presentino alla visita medica senza giustificato motivo verranno sospesi i pagamenti della provvidenza di cui sono titolari; se entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione o della richiesta di giustificazione l'interessato non fornisce idonee motivazioni, la provvidenza economica viene revocata a partire dalla data di sospensione. Se invece l'interessato fornisce idonea motivazione, viene convocato a nuova visita medica, alla quale non può sottrarsi, pena la revoca della provvidenza. Sono esclusi da tali disposizioni gli ultrasessantenni e i minori per la cui patologia è stata determinata l'invalidità pari al 100%, e coloro che, affetti da patologie irreversibili, sono soggetti obbligatoriamente a visita domiciliare. Le stesse modalità di sospensione ed eventuale revoca sono applicate a coloro che non si sottopongono ad accertamenti specialistici eventualmente richiesti nel corso della verifica dei requisiti.

Nel caso in cui dalla visita medica di verifica emerga l'insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del Tesoro sospende immediatamente l'erogazione della provvidenza economica e entro i novanta giorni successivi provvede alla revoca a decorrere dalla data della visita stessa.

Nei ricorsi legali relativi ai verbali emessi dalle commissioni mediche e nei provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del Tesoro, allo stesso ministero spetta la legittimazione passiva. Nel corso del 1999 sono previsti 40.000 accertamenti di verifica sanitaria, e ulteriori 70.000 sono previsti entro il 2000.

Art. 39 (Autocertificazioni dei soggetti portatori di handicap): coloro che sono stati riconosciuti handicappati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 possono autocertificare l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini della fruizione delle agevolazioni, vantaggi, prestazioni, benefici.

Il Capo VI contiene le misure in materia di politiche sociali e del lavoro:

Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) introduce un assegno mensile, pagato in tredici mensilità a favore dei nuclei con tre minori, con risorse non superiori a 36 milioni annue. L'assegno verrà erogato dai Comuni previa domanda dell'interessato (le modalità sono state indicate nel Decreto Ministeriale 15/7/99, n. 306).

Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica): per coloro che sono esenti, scompare la quota fissa per ricetta per le prescrizioni di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e quelle specialistiche erogate in regime ambulatoriale.

L'art. 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto), al comma 12 afferma che il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche di personale.

Per quanto riguarda il lavoro, **l'art. 4** (Incentivi per le piccole e medie imprese) introduce, al comma 2 la seguente agevolazione: il credito d'imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una invalidità superiore al 65%.

Decreto Ministero dell'Interno 27 gennaio 1999

“Determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31, 8/2/99)

Limiti di reddito: pensione: £. 23.211.775;
assegno mensile/indennità di frequenza: £. 6.557.200.
Importi: indennità di frequenza, pensione, assegno mensile: £. 395.060;
Indennità di accompagnamento: £. 795.970.

Legge 28 gennaio 1999, n. 17

"Integrazione e modifica della legge quadro 5/2/92, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26, 2/2/99)

Riguarda novità rispetto a studenti universitari portatori di handicap.

*** Legge 5 febbraio 1999, n. 25**

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 35, 12/2/99)

Art. 17: sostituisce l'art. 5 della Legge 9/12/77, n. 903 con il seguente: è vietato adibire le donne al lavoro in orario compreso tra le ore 24 e le 6 dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Inoltre il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla madre, o in alternativa dal padre convivente, di un figlio di età inferiore ai tre anni; dal genitore unico affidatario e convivente di bambino di età inferiore a 12 anni; dal lavoratore con a carico una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92.

Circolare Ministero dell'Interno 22 febbraio 1999, n. 9

Oggetto: DPR 20/10/98 n. 403 recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e 3 della legge 127/97 in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative.

E' possibile avvalersi dell'autocertificazione per provare la frequenza di istituti scolastici o centri terapeutici al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza.

*** Legge 12 marzo 1999, n. 68**

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23/3/99, n. 68, suppl. n. 57/L)

E' la legge di riforma del collocamento obbligatorio che abroga la legge n. 482/68 (entrerà in vigore 300 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.)

I soggetti che fruiranno della legge sono gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, gli invalidi del lavoro con % superiore al 33%, alle persone non vedenti o sordomute, agli invalidi di guerra e per servizio dalla I all'VIII categoria.

Art. 2 collocamento mirato;

art. 3 quote di riserva: i datori di lavoro con più di 50 dipendenti: 7%; con numero di dipendenti compreso tra 36 e 50: 2 lavoratori; con numero di dipendenti compreso tra 15 e 35: un lavoratore.

E' confermato l'obbligo di assunzione per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e organizzazioni di solidarietà non lucrative. Per questi soggetti però l'obbligo viene

determinato esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e con funzioni amministrative. L'obbligo per i datori di lavoro con meno di trentacinque dipendenti e per le organizzazioni sindacali, politiche e sociali senza scopo di lucro, comunque, scatta solo in caso di nuova assunzione e non prima di trecento giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

L'accertamento delle condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili (solo per l'area delle invalidità civili) è effettuato dalla commissione medica della Usl, secondo i criteri indicati - con uno specifico atto di indirizzo e coordinamento - dal Presidente del Consiglio. Questo atto dovrà essere emanato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Capo II: La commissione provinciale per le politiche del lavoro

La gestione dell'inserimento lavorativo dei disabili è affidato alla nuova commissione provinciale. Per questa specifica funzione la stessa commissione è integrata dai rappresentanti delle "categorie interessate" e da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Nell'ambito della commissione unica provinciale (o della sua articolazione operativa che sostituirà la vecchia commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) è previsto un "comitato tecnico" composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli altri organismi preposti alle politiche per l'impiego. A questo comitato è affidato il compito della valutazione della residua capacità lavorativa, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento e ai controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità

Art. 8: Le persone disabili che, se disoccupate, aspirano ad un'occupazione conforme alle loro capacità lavorative si iscrivono in uno specifico elenco istituito presso gli uffici individuati dalle regioni (da verificare se l'elenco sarà unico a livello provinciale - e quindi di competenza della commissione provinciale - o articolato per i diversi centri per l'impiego o anche unico ma gestito in maniera articolata dai centri per l'impiego).

L'ufficio preposto alla tenuta dell'elenco (qui il riferimento è preciso: il comitato tecnico, per cui si può dedurre l'affidamento dello stesso elenco al livello provinciale) annota in una scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche da assegnare ai lavoratori disabili.

Art. 9: I datori di lavoro possono procedere all'assolvimento dell'obbligo o tramite richiesta di avviamento agli uffici competenti o attraverso la stipula di convenzioni.

Nel settore pubblico l'assunzione avviene mediante chiamata numerica degli iscritti (nel nuovo elenco) previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. Per le assunzioni che avverranno tramite concorso, sarà riservata ai disabili una quota di posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Nel settore privato le richieste sono nominative per:

- le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, sociali e i loro enti;
- il 50% delle assunzioni a cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti (quindi uno su due è assunto nominativamente);
- il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

Art. 11: Gli uffici competenti, sentito il comitato tecnico, possono stipulare con il datore di lavoro **convenzioni** aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'inserimento mirato. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni. Nella convenzione può essere prevista la chiamata nominativa, lo svolgimento di tirocini con

finalità formative o di orientamento, l'assunzione a tempo determinato. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento. In questo caso, oltre all'indicazione delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di svolgimento, la convenzione deve indicare le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte dei centri di servizio, di formazione e di orientamento, indicati dall'art. 18 della legge n. 104/92. Nel caso in cui l'inserimento richieda misure particolari e non sia stata stipulata una specifica "convenzione di integrazione lavorativa", il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 56/87.

Le amministrazioni pubbliche possono proporre programmi di assunzione per i portatori di handicap, che comprendono periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime.

Art. 12: Gli uffici competenti possono inoltre stipulare con i datori di lavoro e le cooperative sociali (e con disabili liberi professionisti) apposite convenzioni finalizzate **all'inserimento temporaneo** dei disabili presso le cooperative sociali (o gli stessi liberi professionisti), alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico, sono limitate nel tempo e nel numero.

Art. 13: Per le imprese che assumono disabili la legge prevede incentivi sotto forma di sgravi contributivi in proporzione al grado di invalidità e di rimborso forfettario delle spese necessarie all'adattamento del posto di lavoro.

E' istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 40 miliardi di lire per il 1999 e di 60 miliardi a partire dal 2000.

Art. 14: Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Il fondo è alimentato dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti e da contributi di diversa origine. Il fondo è destinato a finanziare tutte le iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo

Art. 15: I soggetti inadempienti dell'obbligo dell'invio del prospetto riepilogativo la situazione occupazionale della loro struttura produttiva sono soggetti alla sanzione amministrativa di £. 1.000.000 per ritardato invio, maggiorata di £. 50.000 per ogni giorno di (ulteriore) ritardo. Ai responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di £. 100.000 e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Art. 17: La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme di questa legge e di relativa certificazione.

Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37

"Oggetto: permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92. Disposizioni varie."

Riguarda ulteriori disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, perciò ci si riferisce ai lavoratori dipendenti privati. Il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso esclusivamente per se stesso e non per assistere familiare convivente anch'esso handicappato. Il lavoratore non handicappato può invece fruire dei permessi per assistere il

familiare handicappato che fruisce per se stesso dei permessi. Nell'ambito dello stesso mese il lavoratore handicappato può fruire di un unico tipo di permesso, o orario o mensile.

Per quanto riguarda i genitori, la madre lavoratrice il cui coniuge non lavora, non può fruire dei permessi dell'art. 33, ad esclusione delle situazioni in cui si verificano motivi che impediscono al padre di assistere il figlio handicappato (elenco dei motivi). Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente può fruire di tutti i permessi qualora il coniuge sia lavoratore autonomo, nel caso contrario il padre può fruire esclusivamente dei permessi mensili.

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30/11/98 n. 419.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165, 16/7/98, suppl. n. 132/L)

Decreto Ministeriale (Ministero per la Solidarietà Sociale) 15 luglio 1999 n. 306

“Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999 n. 144.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 6/9/99 n. 209, suppl. n. 109/L)

Le domande per ottenere gli assegni vanno rivolte al Comune di residenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno per il nucleo familiare e entro sei mesi dalla data del parto per quanto riguarda l'assegno di maternità. I pagamenti vengono effettuati a carico dell'INPS, che verrà rimborsato dal Ministero per la Solidarietà Sociale.

Circolare Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 24 luglio 1999 n. 6

“Oggetto: applicazione dell'art. 20 della legge quadro n. 104/92 – portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici”

Riferisce di difficoltà ancora incontrate da persone handicappate nello svolgimento dei concorsi pubblici, chiarificazioni in merito ai diritti indicati dall'art. 20.

*** Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro) 22 novembre 1999**

“Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 295, 17/12/99)

Entro il 31 gennaio di ciascun anno (per l'anno 2000 entro il 31 marzo) i datori di lavoro trasmettono i prospetti informativi al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro. L'art. 3 indica le informazioni che devono essere contenute nei prospetti.

*** Decreto Legislativo 26 novembre 1999 n. 532**

“Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999 n. 25.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 16, 21/1/99)

Stabilisce il campo di applicazione, definisce il lavoro notturno.

Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/12/99 n. 302, suppl. n. 227/L)

Circolare Ministero dell’Interno, 11 gennaio 2000 n. 1

“Importi delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, dei limiti di reddito e delle indennità per l’anno 2000.”

Indennità di accompagnamento: £. 808.130;

Indennità di frequenza, pensione e assegno mensile: £. 401.380;

Limiti di reddito: per indennità frequenza e assegno: £.6.894.550; per pensione: £. 23.583.165

*** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000**

“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art.1, comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.43, 22/2/00)

Si riferisce all’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto all’accesso al sistema per l’inserimento lavorativo: criteri, commissione esaminatrice, riferimento alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale scolastici, relazione conclusiva, visite sanitarie di controllo.

*** Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro) 13 gennaio 2000 n. 91**

“Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n.68.”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 88, 14/4/00)

Stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo.

Circolare Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, 1 febbraio 2000, n. 8

Oggetto: art. 37 della legge 23/12/98 n. 448 (...)

L’art. 37 della legge n. 448/98 si riferisce alle verifiche in materia di invalidità civile.

La revoca della provvidenza economica dovrebbe decorrere dalla data in cui l’INPS effettivamente interrompe l’erogazione dei pagamenti e non dalla data della sospensione indicata dallo stesso Ministero. Sono indicate le interpretazioni relative ai primi quattro periodi del primo comma e all’ottavo comma dell’art. 37.

*** Circolare Ministero dell'Interno 7 marzo 2000 n. 5**

Oggetto: legge 12/3/99 n. 68 "Norme sul diritto al lavoro dei disabili – DPCM 13 gennaio 2000".

Nel rinviare alle singole disposizioni del DPCM 13/1/00, nel quale si individuano i criteri secondo i quali le Commissioni Mediche effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, si sottolineano gli aspetti indicati dall'art. 1 comma 2 (l'accertamento delle condizioni di disabilità per le persone in età lavorativa che comportino una invalidità superiore al 45% e dei non vedenti e sordomuti deve essere effettuato contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili) e l'art. 7, comma 1 (copia degli atti relativi all'accertamento della disabilità che dà diritto all'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo deve essere trasmessa dalla ASL alla Commissione Medica di Verifica del Ministero del Tesoro).

Legge 10 febbraio 2000 n. 30

"Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione."

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 44, 23/2/00)

Legge 8 marzo 2000 n. 53

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 60, 13/3/2000)

Sostituisce alcuni articoli della legge n. 1204/71 (Legge sulla tutela delle lavoratrici madri) introducendo e ampliando i congedi a favore dei genitori dei bambini fino agli otto anni di età modifica agli artt. 19 e 20 alcuni punti dell'art. 33 della legge n. 104/92, nel senso che afferma che i permessi mensili sono coperti da contribuzione figurativa, che colui che assiste con continuità un parente handicappato e che chiede di scegliere la sede di lavoro più vicino non deve essere necessariamente convivente con questo, che il lavoratore handicappato può fruire alternativamente o dei permessi mensili o dei permessi orari; inoltre i permessi dell'art. 33 sono fruibili anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto e dai familiari non conviventi.

Legge 10 marzo 2000 n. 62

"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione."

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 67, 21/3/00)

La parità viene riconosciuta a quelle scuole private che, in possesso di definiti requisiti stabiliti dalla presente legge, ne facciano richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione. Le scuole paritarie accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con handicap (art. 1, comma 3).

Legge 22 marzo 2000 n. 69

"Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap."

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 73, 28/3/00)

Viene incrementato il Fondo di cui alla legge n. 440/97, soprattutto per iniziative rivolte a interventi riguardanti gli alunni con handicap sensoriale.

Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130

“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 118, 23/5/00)

Art. 3 “modificazioni all’art.3 del decreto l.vo n. 130/98”, comma 4: si inserisce il punto 2-ter al comma 2 dell’art. 3 del suddetto decreto che afferma “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolto a persone con handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5/2/92 n. 104 (...) le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Solidarietà sociale e della Sanità Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto l.vo 28 agosto 1997 n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito (...).”

Circolare INPDAP 29 maggio 2000 n. 24

“Oggetto: legge n. 53/2000; gli istituti a tutela della maternità e della paternità, previsti dal vigente ordinamento, alla luce della nuova disciplina legislativa.”

Per i dipendenti pubblici, i permessi mensili possono essere fruiti anche frazionatamente, nel limite di 18 ore mensili.

Circolare INPS 6 giugno 2000 n. 109

"Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000 n. 53"

Fornisce le disposizioni applicative relativamente alla concessione dei permessi e congedi previsti dalla legge n. 53/2000.

Circolare Ministero Lavoro 7 luglio 2000 n. 43

“Oggetto: Art. 12 della legge 8 marzo 2000 n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestione e puerperio della donna lavoratrice”

Dispone circa le modalità e i requisiti necessari per fruire della possibilità di godere dei cinque mesi di astensione obbligatoria, dividendoli in 1 mese prima del parto e 4 dopo.

Circolare INPDAP 10 luglio 2000 n. 35

Oggetto: disciplina del diritto al lavoro dei disabili – Aspetti contributivi

Circolare INPS 17 luglio 2000 n. 133

Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.

Afferma che i permessi della legge 104/92 possono essere presi da un genitore anche quando l'altro non ne abbia diritto esclusivamente nel caso di figli minorenni.

Specifica cosa intende per assistenza continua ed esclusiva citata nell'art. 20 della legge n. 53/00.

Elenca altri motivi di impossibilità all'assistenza da parte del familiare convivente con persona handicappata.

Circolare Ministero del Lavoro, 19 luglio 2000 n. 53

“Oggetto: disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, L. 53/2000.”

Specifica le novità introdotte dalla legge n. 53/2000, contiene uno schema che confronta per ogni agevolazione la normativa precedente con quella attuale.

Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278

“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 11/10/2000 n. 238)

Per fruire del permesso di cui al comma 1 (tre giorni all'anno retribuiti) il lavoratore deve utilizzarlo entro sette giorni dall'evento che determina la necessità del congedo stesso. Nei tre giorni non sono considerati i festivi e i non lavorativi. Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92.

Per quanto riguarda i permessi introdotti dal comma 2 (due anni non retribuiti ma con la possibilità del riscatto dei contributi previdenziali, per gravi e documentati motivi familiari), il presente decreto stabilisce quali sono considerati i “gravi motivi”. Il datore di lavoro può non concedere il congedo del comma 2, la risposta alla domanda del lavoratore deve arrivare entro 10 giorni e l'eventuale diniego o concessione parziale devono essere motivati. Su richiesta del lavoratore la domanda può essere riesaminata dopo 20 giorni. Viene indicata la documentazione che il lavoratore deve presentare per fruire dei congedi. Nel caso i contratti collettivi prevedano condizioni più favorevoli di quelle dettate dal presente decreto, vanno applicate quelle. Questo regolamento entra in vigore lo stesso giorno della Gazzetta Ufficiale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 settembre 2000

“Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 229, 30/9/00)

*** Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333**

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18/11/2000, n. 270)

Soggetti iscritti negli elenchi; obbligo di riserva; modalità di computo della quota di riserva ed esclusioni; sospensione degli obblighi; compensazioni territoriali; modalità di assunzioni obbligatorie; avviamento; sistema sanzionatorio; graduatorie; convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente.

Circolare del Ministero del Tesoro 25 ottobre 2000

Nuove disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità Congedi parentali (legge 873/2000, n. 53)

Riepiloga quanto detto nella legge n. 53/2000. Fa riferimenti alle diverse retribuzioni previste per i dipendenti pubblici indicate nel contratto collettivo di lavoro riguardo ad alcune disposizioni.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(Pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 13/11/2000 n. 265, supplemento ordinario)

Indica le competenze dei diversi gestori dei servizi sociali (enti locali, ipab. Stato, terzo settore...).

Introduce lo strumento della "carta dei servizi sociali" di cui ogni gestore dei servizi deve dotarsi, a seguito di un decreto da emanare entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge.

Introduce la possibilità su richiesta dell'interessato, persona disabile, di predisporre un progetto individuale per la realizzazione della piena integrazione (art. 14).

L'art. 24 delega il governo per l'emanazione di un decreto entro sei mesi che riordini gli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 16 novembre 2000, n. 14

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000 n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

(Pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 21/11/2000 n. 272)

Tale circolare riporta le innovazioni dettate dalla legge n. 53/2000. In riferimento ai lavoratori cui si riferisce, i dipendenti pubblici, nel paragrafo "Trattamento economico" indica il diverso trattamento riservato a questi rispetto i dipendenti privati.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 novembre 2000

"Integrazione della delega di funzioni al Ministro per la Solidarietà sociale on. Livia Turco."

(Pubblicato su Gazzetta Ufficiale, 1/12/2000, n. 281)

Il Ministro per la solidarietà sociale è delegato ad esercitare funzioni relative all'applicazione della legge quadro sui servizi sociale (la n. 328 dell'8/11/2000).

Legge 21 novembre 2000, n. 342

"Misure in materia fiscale", collegato fiscale alla finanziaria 2000

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 25/11/2000 n. 276, suppl. ordinario n. 194/L)

Stabilisce che per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni, se il beneficiario è discendente in linea retta minore o con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/92, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire (art. 69)

Circolare INPS 29 novembre 2000, n. 198

Oggetto: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 478 del 31/10/00. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti

Nel caso di figli inabili, la "vivenza a carico", requisito necessario perché al figlio sia concessa la pensione di reversibilità si intende quando questi percepisce un reddito non superiore a quello considerato per ottenere il diritto alla pensione per invalidità civile totale. Nel caso di figli inabili riconosciuti con diritto all'indennità di accompagnamento, il predetto limite di reddito viene ulteriormente innalzato dell'importo della stessa indennità

I redditi da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento reddituale sono esclusivamente quelli assoggettati all'IRPEF. Quanto espresso dalla Delibera in oggetto deve essere adottato per i casi di decesso intervenuti successivamente alla data del 31/10/00.

Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2000 n. 1097

Accordo quadro tra le regioni e l'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 19/1/2000 n. 15)

Nella fase transitoria l'INPS assicura la continuità della collaborazione con il Ministero dell'Interno, nella successiva fase a regime l'INPS assicurerà tutte le attività di erogazione successive al provvedimento di concessione. In sede locale le regioni e gli enti locali potranno stipulare con l'INPS ulteriori accordi per meglio definire le modalità operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza.

Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2000, n. 1099

Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno, le regioni e le province autonome per l'individuazione delle modalità procedurali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale 19/1/2000, n. 15)

Entro il 31/12/2001 il Ministero dell'Interno provvederà a emanare le direttive per le prefetture al fine della stipula di accordi con le regioni per regolamentare la graduale operatività delle funzioni trasferite a quest'ultime.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/12/2000, n. 300)

Art. 2, comma 1: sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Ai commi 2 e 3, indica quelle che non sono considerate associazioni di promozione sociale. Gli articoli a seguire definiscono nei dettagli le modalità di operare delle dette associazioni.

Circolare INPS 18 dicembre 2000, n. 211

Importi e limiti di reddito per il 2001:

Indennità di frequenza: importo £. 411.420, limite di reddito £:7.067.450;

Indennità di accompagnamento: importo £. 817.330;

assegno mensile: importo £. 411.420, limite di reddito £. 7.067.450;

pensione: importo £. 411.420, limite di reddito £. 24.078.410

Legge 23 dicembre 2000 n. 388

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

(Pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 29/12/00, n. 302, suppl. n. 219/L)

L'articolo n. 80, al comma 2 introduce una notevole novità all'art. 4 della legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) in quanto afferma: "la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2, 3 *(fino ai tre anni di età del bambino il prolungamento dell'astensione facoltativa o in alternativa le due ore di permesso al giorno, e dopo i tre anni di età tre giorni di permesso mensili, nda)* della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo *(art. 4 della legge n. 53/00, nda)* entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un massimo di 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. (...) Il congedo fruito ai sensi del predetto comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante tale periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo *(scelta di sede di lavoro è non trasferibilità permessi per i lavoratori disabili, nda)*."

Con questo articolo quindi si dà la possibilità per i genitori di persone handicappate riconosciute da almeno cinque anni in situazione di gravità di fruire di un congedo che può arrivare a due anni, durante i quali viene percepita la retribuzione pari all'ammontare dello stipendio ricevuto il mese precedente la fruizione del congedo stesso.

Altra novità introdotta dall'art. 80 è quella che riguarda i lavoratori disabili. Il comma 3 introduce la possibilità su richiesta dell'interessato, di godere del beneficio di due mesi di

contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione. Ciò significa che un lavoratore disabile può maturare fino a cinque anni di contribuzione e conseguentemente andare in pensione, godendo interamente del beneficio in questione con cinque anni di anticipo

Oltre a tali novità l'art. 80 rfinanzia l'istituto del reddito minimo di inserimento (comma 1) e rivede l'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (commi 4, 5, 6, 7, 9) e dell'assegno di maternità (concesso alle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità e con redditi non superiori ad un certo limite, commi 10, 11, 12), entrambi in senso migliorativo. Tutte queste disposizioni sono di competenza dei Comuni.

Al comma 13, il Fondo per le politiche sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha tra le sue finalità la promozione di interventi concernenti l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore, viene incrementato per il 2001 di 350 miliardi e per il 2002 di 430 miliardi.

Al comma 20 si dà facoltà ai Comuni indicati dall'art. 6 della legge 431/98 di destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito presso il Ministero dei Lavori pubblici a favore della locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i Comuni possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo stesso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, i Comuni devono predisporre le graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni suindicate, e fino a quella scadenza sono sospese le procedure esecutive degli sfratti iniziate contro questi.

Il comma 19 si riferisce invece ai cittadini stranieri che richiedono le prestazioni assistenziali. La legge n. 40/98 ("Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), art. 39 e il successivo Decreto Legislativo n. 286/98, ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") art. 41, affermavano il diritto per gli stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno della durata di almeno un anno di richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile per sé, il coniuge e i figli minori conviventi e il godimento delle relative provvidenze economiche. La legge finanziaria in questione limita ora tale diritto esclusivamente ai titolari di carta di soggiorno. Coloro che sono titolari del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno continuano ad accedere alle altre prestazioni e servizi sociali, ma non possono più richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Per quanto riguarda **l'articolo n. 81**, questo integra per il 2001 il Fondo nazionale per le Politiche Sociali di 100 miliardi di lire. Tale importo dovrà essere utilizzato per finanziare un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'handicap grave di cui al comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 per la cura e l'assistenza di detti soggetti successivi alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano. Altre agevolazioni per le famiglie riguardano l'estensione dell'IVA applicata al 4% per l'acquisto di autoveicoli anche ai familiari di persone con handicap psichico titolari di indennità di accompagnamento, la detrazione del 19% per l'acquisto di auto entro una somma pari a £. 35.000.000 e una volta ogni 4 anni, e dell'

esenzione dal pagamento del bollo auto “a prescindere dall’adattamento del veicolo” (**art. 30, comma 7**).

Per i titolari di pensione di invalidità e assegno mensile, **l’articolo 70**, al comma 6, introduce la possibilità di avere una maggiorazione di £. 20.000 per le tredici mensilità purché il titolare non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della stessa maggiorazione o, se coniugata per un diverso importo. Per avere tale maggiorazione gli interessati devono presentare domanda compilando un modulo presso le sedi INPS o i Patronati.

L’articolo 97 della legge finanziaria introduce “Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili”, ma il suo contenuto risulta di fatto privo di significato. Al comma 2 infatti si afferma che “i cittadini affetti dalla sindrome di Down sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità ad esclusione dei casi in cui vi sia una specifica richiesta del medico di famiglia”; le visite annuali citate dall’articolo non vengono più richieste ormai da moltissimi anni, di conseguenza sancirne l’esonero è una affermazione superflua, considerando anche l’impossibilità di escludere unicamente coloro che presentano una determinata diagnosi, non essendoci archivi divisi per patologia. Diverse sono le visite di revisione “una tantum” che il Ministero del Tesoro ha facoltà di richiedere per verificare lo stato dell’invalidità e queste restano in vigore.

Ancora l’art. 97, al comma 3, autorizza la spesa di 30 miliardi di lire per il 2001 da inserire nel Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, in attuazione dell’art. 24 della legge 8/11/2001 n. 328. L’art. 24 della legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, delega il governo ad emanare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità conseguenti al riconoscimento dell’invalidità civile, con una riclassificazione delle indennità e degli assegni stessi e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti. La spesa dei 30 miliardi indicati dovrebbe quindi finanziare l’emolumento che andrà a sostituire l’attuale indennità di accompagnamento, in particolare per coprire la spesa relativa alle provvidenze rilasciate alle persone con sindrome di Down. E’ però ipotizzabile il fatto che il limite dei sei mesi indicati per permettere al governo di emanare il decreto non sarà rispettato, pertanto per il 2001 non dovremo probabilmente aspettarci alcuna novità in merito.

Queste le disposizioni introdotte dalla nuova legge finanziaria che riguardano da vicino le famiglie dei portatori di handicap. Per completezza di informazione citiamo anche **l’articolo 7** (Incentivi per l’incremento dell’occupazione) nel quale viene concesso un credito d’imposta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età non inferiore a 25 anni, che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o che siano portatori di handicap individuato ai sensi della legge n. 104/92. Ancora vengono riproposte e ampliate le agevolazioni -detrazioni delle spese sostenute e aliquota IVA agevolata- relative all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Decreto Ministero dell’Interno 30 dicembre 2000

“Determinazione per l’anno 2001 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 20, 25/1/2001)

Importi: indennità di frequenza, assegno mensile, pensione di inabilità: £. 411.420;
Indennità di accompagnamento: £. 817.330.
Limiti di reddito: per indennità di frequenza e assegno mensile: £. 7.067.450;
per pensione di inabilità £. 24.078.410.
(vedi anche Circolare Ministero dell'Interno n. 1, 5/1/2001)

Circolare Ministero delle Finanze – Agenzie delle Entrate – 3 gennaio 2001, n. 1
“Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.

Chiarisce quali siano le agevolazioni rispetto ai veicoli estese anche ai familiari di persone con handicap psichico titolari di indennità di accompagnamento. Si afferma anche quanto segue: “il beneficio è previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravità prevista dall’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 ha comportato la necessità dell’assegno di accompagnamento”.

Circolare Ministero dell'Interno 5 gennaio 2001, n. 2
“Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Specifica su l’art. 52, recante norme per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni e agli Enti locali e su l’art. 80, comma 19 che riguarda la concessione delle provvidenze economiche legate al riconoscimento dell’invalidità civile agli stranieri titolari della carta di soggiorno e non più del permesso di soggiorno.

Circolare INPS 23 gennaio 2001, n. 15
Oggetto: legge 8 marzo 2000 n. 53. Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e versamenti volontari

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 febbraio 2001
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129, 6/6/01)

Vengono definite le prestazioni sanitarie e quelle sociali. E’ compito della Regione disciplinare le modalità e i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati. E’ allegata la tabella che, per ogni area (materno infantile, disabili, dipendenza da droghe...) indica le prestazioni/funzioni erogate e i criteri di finanziamento.

Circolare INPS 14 marzo 2001, n. 61
Oggetto: legge 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali

Si riferisce alla maggiorazioni di £. 20.000 mensili previste dalla legge finanziaria all’art. 70, per le prestazioni degli invalidi civili.
Al punto 3.2 si parla degli aumenti per le persone con meno di 65 anni di età (il reddito proprio non deve superare £. 8.835.450, l’eventuale cumulo è con il reddito del coniuge (in questo caso il reddito non deve superare £. 18.441.150). Al punto 3.3 si parla degli aumenti per i titolari di indennità di frequenza con la stessa modalità di cui al punto precedente.

La maggiorazione sarà attribuita d'ufficio, a condizione che sussistano i requisiti reddituali (punto 4.2.5)

Circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64

Oggetto: legge 23/12/2000, all'art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.”

Definisce i particolari che rendono applicabile la norma contenuta al comma 2 dell'art. 80 della legge 388/2000. Per quanto riguarda i genitori di persone handicappate maggiorenni, la possibilità di fruire del congedo viene limitata ai soli casi in cui entrambi i genitori siano lavoratori. Questa restrittiva interpretazione della norma verrà superata con l'emanazione del successivo Testo Unico (D. L.vo 26/3/2001, n. 151). Vengono anche stabiliti le incompatibilità tra la fruizione del congedo e altri permessi.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000 n. 53”

(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96, 26/4/2001)

Diventa il riferimento legislativo per tutta la materia relativa alla maternità e paternità sommando in sé tutte le disposizioni emanate nel passato.

All'art. 42 si ripropongono le agevolazioni per i genitori di disabili gravi, a partire da quelle introdotte nell'art. 33 della legge n. 104/92, all'art. 20 della legge n. 53/2000, all'art. 80, comma 2 della legge n. 388/2001. Il comma 6 stabilisce esplicitamente che le agevolazioni di cui sopra spettano anche qualora l'altro genitore non ne ha diritto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 2001

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8/11/00 n. 328

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 188, 14/8/01)

Il provvedimento fornisce indirizzi per la regolamentazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328/00.

All'art. 2 si esplicita quali sono considerati i soggetti del terzo settore e all'art. 4 si stabiliscono quali sono le caratteristiche che devono essere prese in considerazione dai Comuni nel momento in cui questi devono selezionare i soggetti presso cui acquistare o affidare servizi.

Compiti della Regione sono quelli di adottare specifici indirizzi al fine di promuovere l'offerta dei servizi e degli interventi, favorire la pluralità di questi. Le Regioni disciplinano inoltre la modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi organizzati dai soggetti del terzo settore.

Circolare Ministero dell'Interno 9 aprile 2001, n. 12

Oggetto: Legge 673/98 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388

Contiene il parere n. 76/2001, 28/2/2001 del Consiglio di Stato relativamente al quesito circa la concessione di provvidenze economiche che in favore di minorati civili stranieri.

La conclusione è che, per coloro che, titolari di permesso di soggiorno dal settembre 1999 hanno ricevuto le provvidenze economiche per invalidità civile (così come previsto dalla precedente normativa), si procederà in via generalizzata alla immediata revisione della posizione, revocandone la concessione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1/1/2001) che ha stabilito il diritto all'erogazione solo per i titolari di carta di soggiorno. Riguardo alla sorte dei ratei corrisposti durante il 2001, l'amministrazione valuterà il caso di richiederne la restituzione a fronte dell'evidente buona fede dei percettori e della non chiara decifrabilità della normativa di riferimento.

Circolare INPS 11 aprile 2001, n. 87

Oggetto: articolo 19, lettera a) della legge 8/3/00 n. 53: permessi per l'assistenza a portatori di handicap. Trattamenti pensionistici

I tre giorni di permesso mensile sono coperti da contribuzione figurativa (attribuita in quota integrativa e non incidente sul numero di contributi settimanali spettanti all'interessato) e devono essere considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici.

*** Circolare Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 7 maggio 2001, n. 150**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68"

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 142, 21/6/01)

Circolare Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 11 maggio 2001, n. 46

Oggetto: Art. 30, comma 7, legge 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili

Si precisa che per fruire dei benefici fiscali previsti dalla finanziaria 2001 occorre il riconoscimento della situazione di gravità definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, certificata con verbale dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92.

Relativamente all'esenzione dal pagamento del bollo, si chiarisce che l'istanza e la relativa documentazione hanno validità anche per le annualità successive al primo periodo per il quale è richiesto il beneficio. L'istanza va rinnovata nel caso di sostituzione del veicolo (la documentazione prodotta continua ad avere validità). Nel caso vengano meno i requisiti necessari per fruire del beneficio, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, 21 maggio 2001, n. 308

Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della legge 8/11/00 n. 328”

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 174, 28/7/01)

Il decreto fissa i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

Decreto Ministeriale (Lavoro) 31 maggio 2001

Certificazione nel sistema della formazione professionale

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 139, 18/6/01)

La certificazione è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche. La certificazione delle competenze può essere effettuata al termine di un percorso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione di una qualifica, in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica, a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d’istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. Le competenze certificate costituiscono credito formativo.

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, 4 giugno 2001, n. 5945

Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991 n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 141, 20/6/01)

Vengono regolamentati i requisiti e le modalità di partecipazione al finanziamento di progetti elaborati da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all’art. 6 della legge n. 266/91 ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137

Oggetto: titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile

I figli inabili che svolgano attività lavorativa retribuita presso cooperative sociali che svolgono attività finalizzata all’inserimento lavorativo delle predette persone hanno diritto o conservano il diritto alla pensione di reversibilità

Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138

Oggetto: provvidenze a favore di disabili gravi

Riprende il contenuto dell’art. 42 del Testo Unico n. 151/01 relativo alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori di figli riconosciuti con handicap grave.

Specifica che i lavoratori a tempo determinato hanno diritto alle agevolazioni di cui alla legge n. 104/92. Chiarisce che, riguardo alla fruibilità dei due anni di congedo straordinario retribuito, lo stesso può essere richiesto solo nel caso in cui l'handicap sia stato riconosciuto grave da almeno 5 anni decorrenti dalla data di rilascio del relativo certificato, salvo che nello stesso sia indicata una diversa decorrenza.

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21/11/00 n. 342 in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 250, 26/10/01)

Con questo regolamento si disciplinano le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/00, in favore di associazioni di volontariato e di ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2001, n. 471
Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 21, 25/1/2002)

Circolare INPS 19 novembre 2001, n. 203

Oggetto: legge 12/3/99 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Misure per incentivare l'assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazione al piano dei conti .

Conferenza Stato-Regioni, seduta del 22 novembre 2001

Oggetto: Accordo tra governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale, n. 19, 23/01/2002, suppl. ord. n. 14)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29 novembre 2001

Definizione dei livelli essenziali di assistenza

((pubblicato su Gazzetta Ufficiale, n. 33, 8/02/2002, suppl. ord. n. 26)

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 13 dicembre 2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23/12/00 n. 388, in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 15, 18/1/02)

Le risorse previste verranno assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con un apposito provvedimento di riparto. Comunque il 20% del fondo verrà ripartito attribuendo la medesima somma a ciascuna regione e provincia autonoma; il restante 80% in base alla popolazione residente.

Le strutture di accoglienza per le quali gli enti indicati potranno fare richiesta del finanziamento dovranno avere dimensioni ridotte e rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione e comunque non possono avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave. Il contributo è concesso in concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.

Circolare INPS, 20 dicembre 2001, n. 225

Importi e limiti di reddito per le provvidenze economiche degli invalidi civili.

Importi: indennità di frequenza, assegno mensile, pensione di inabilità Euro: 218,65;
Indennità di accompagnamento: Euro: 426,09.

Limiti di reddito: per indennità di frequenza e assegno mensile: Euro: 3.755,83
per pensione di inabilità Euro: 12.796,09.

Circolare informativa INPDAP, 27 dicembre 2001, n. 75

Oggetto. Art. 80, comma 3, della legge 23/12/00 n. 388 – Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi.

Si riferisce alla possibilità per i lavoratori invalidi con percentuale riconosciuta superiore al 74%, di fruire, su richiesta dell'interessato, del diritto al riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o cooperative. Detti benefici decorrono dal 2 gennaio 2002, e verranno calcolati per un massimo di cinque anni di contribuzione. Il riconoscimento del beneficio influisce anche sulla misura della pensione.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 301, 29/12/2001, suppl. ord. n. 285/L)

Art. 2: per l'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico (seguono indicazioni delle fasce di reddito e numero dei figli). Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92, la detrazione è aumentata a 774,69 euro.

Art. 22, disposizioni in materia di organizzazione scolastica: le dotazioni organiche del personale docente sono definite nell'ambito di ciascuna regione dal dirigente preposto all'ufficio scolastico (...) assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

Circolare INPDAP, 10 gennaio 2002, n. 2

Oggetto: testo unico decreto legislativo 26/3/01 n. 151, art. 42. Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n. 53/2000.

I dipendenti pubblici fanno domanda per fruire dei due anni di congedo retribuito presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza.

Circolare INPS 30 gennaio 2002, n. 29

Oggetto: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

Circolare INPS 26 aprile 2002, n. 85

Oggetto: Accredito figurativo per periodi di congedo straordinario fruito dai familiari di soggetti portatori di handicap grave.

Per l'anno 2002 la retribuzione entro la quale viene corrisposta l'indennità e la contribuzione figurativa sale da 36.151,98 euro (70 milioni di lire) a 37.128,09 (€ 71.890.000).

Fornisce ulteriori chiarimenti.